



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera del Collegio Docenti n. 48 del 19/12/2025

Delibera del Consiglio di Istituto n. 117 del 22/12/2025

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione sui diritti del fanciullo, con i principi generali dell'ordinamento italiano e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno 1998, n°249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), integrato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 e dal D.P.R. n.135/2025 è emanato il seguente "**Regolamento di disciplina degli alunni**" dell'Istituto Professionale Statale Socio – Commerciale – Artigianale "Cattaneo – Deledda".

Art. 1 Patto di corresponsabilità

È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

All'inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, dei Regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2 Caratteri e finalità delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente Regolamento hanno pertanto finalità rieducative e terranno conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento.

Art. 3 Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti (**C**) degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono individuati in base a livelli di gravità crescente, come di seguito riportato:

C1 - Richiamo verbale – annotazione sul registro ed eventuale deferimento al Dirigente Scolastico

Tale provvedimento si applica ai seguenti comportamenti:

- mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l'attività didattica, dimenticanze...);
- disturbo occasionale dell'attività didattica;
- negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare);
- primo coinvolgimento a vario titolo in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere**;
- uso del cellulare (vedi specifico Regolamento);
- ritardo (vedi specifico Regolamento).

C2 - Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni con attività di approfondimento da svolgere nell'Istituzione scolastica (computate ai fini della validità dell'anno scolastico), definite dal CdC e finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze (Art. 1 commi 5 - 4)

Tale provvedimento si applica ai seguenti comportamenti:

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C1;
- mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei compagni (ad esempio insulti, turpiloquio);
- mancanza di rispetto della proprietà altrui;
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola;
- comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
- fumare a scuola e nelle sue pertinenze (vedi specifico Regolamento);
- coinvolgimento a vario titolo in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere** gravi o reiterati dopo l'intervento sanzionatorio di cui al comma C1.

C3 - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 9 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'Istituzione scolastica (Enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività sono svolte nell'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Tale provvedimento si applica ai seguenti comportamenti:

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C2;
- manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza;

- offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni;
- responsabilità personale e diretta in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere** particolarmente gravi o coinvolgimento a vario titolo in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere** reiterati dopo l'intervento sanzionatorio di cui al comma C2;
- offese alla morale e oltraggio all'istituzione scolastica in tutte le sue componenti;
- utilizzo improprio di sostanze urticanti ai danni della comunità scolastica;
- uso improprio del badge.

C4 - Allontanamento dalle lezioni da 10 a 14 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'Istituzione scolastica (Enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività sono svolte nell'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Lo studente al termine dell'anno scolastico riceve una valutazione del comportamento pari a 6. Il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

L'elaborato deve sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito ed è redatto in sede di accertamento del recupero delle carenze formative, come disposto dal D.L. n. 127/2025, in corso di conversione: l'esito negativo della prova comporta la non ammissione.

Tale provvedimento si applica ai seguenti comportamenti:

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C3;
- contraffazione di documenti ufficiali della scuola quali ad esempio verifiche e registri;
- minacce, violenze psicologiche o fisiche verso gli altri;
- allontanamento dalla Formazione Scuola Lavoro per gravi inadempimenti e comportamenti dell'alunna/o;
- comportamenti persecutivi dall'autorità giudiziaria;
- responsabilità personale e diretta in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere** particolarmente gravi o reiterati dopo l'intervento sanzionatorio di cui al comma C3 e in presenza di una denuncia alle Autorità competenti, anche in assenza di danni irreversibili sulla vittima.

C5 - Allontanamento dalle lezioni da 15 giorni e oltre. Lo studente sarà escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato, con valutazione del comportamento pari a 5, soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Tale provvedimento si applica ai seguenti comportamenti:

- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;

- reato di particolare gravità, perseguitabile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- responsabilità personale e diretta in episodi di bullismo/cyberbullismo **e violenza di genere** particolarmente gravi o reiterati dopo l'intervento sanzionatorio di cui al comma C4, in presenza di una denuncia alle Autorità competenti e di danni irreversibili sulla vittima.

Art. 4 Tipologia delle sanzioni (S) e Autorità competenti ad irrogarle

La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente:

S1 - Ammonizione verbale e/o scritta, data in forma privata o in classe

È comminata dal docente in forma orale o con nota sul registro di classe visibile ai genitori.

S2 - Ammonizione verbale e/o scritta con deferimento al Capo d'Istituto

È comminata dal docente, annotata sul registro di classe visibile ai genitori.

S3 - Sospensioni per un periodo fino a 14 giorni

È comminata dal Consiglio di Classe in forma perfetta

S4 - Allontanamento dalle lezioni da 15 giorni e oltre.

È comminata dal Consiglio di Istituto.

S5 - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

È comminata dal Consiglio di Istituto.

Art. 5 Norme procedurali per le decisione/deliberazioni del Consiglio di classe

5.1 Il Dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data fissata per il Consiglio di classe, notifica allo studente interessato e se minorenne anche i suoi genitori i fatti per i quali si è avviato un procedimento disciplinare. Gli stessi soggetti sono convocati per il Consiglio Disciplinare.

Lo studente che non intende presentarsi può inviare per posta elettronica, almeno 48 ore prima del consiglio di classe (non si contano i giorni festivi), una memoria difensiva scritta indirizzata alla Segreteria scolastica e, per conoscenza, al coordinatore di classe. La Segreteria provvederà tempestivamente a protocollare il documento.

5.2 Il Dirigente Scolastico convoca in presenza attraverso circolare almeno 5 giorni prima il Consiglio di classe in forma perfetta (Dirigente Scolastico, docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori) che si riunisce secondo le seguenti fasi e modalità:

- **Fase istruttoria:** composta dai soli docenti di classe e dal Dirigente. Il coordinatore presenta tutti gli elementi raccolti in precedenza a carico dello studente e invita i presenti a esporre eventuali integrazioni.

- **Fase collegiale in forma perfetta:**

Chi presiede ricorda a tutti i soggetti presenti che quanto viene detto, discusso e deciso in occasione del consiglio di classe è coperto dal dovere di riservatezza che ciascuno, a qualunque titolo coinvolto, è tenuto a rispettare. In particolare, nessuna notizia può essere diffusa e sono vietate registrazioni, video e foto. Contro coloro che dovessero contravviene a tali disposizioni, il dirigente scolastico dispone d'ufficio un richiamo verbale/scritto o altro più grave provvedimento.

Segue iter procedurale:

a) Audizione. Il presidente:

- presenta la documentazione raccolta nella fase istruttoria
- invita lo studente a esporre la sua memoria difensiva o la legge
- congeda lo studente e il genitore.

b) Deliberazione. Il Consiglio di classe in forma perfetta procede alla delibera con votazione a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).

La seduta del consiglio di classe si considera valida e la decisione/deliberazione può avere luogo solo se sono presenti almeno la metà più 1 dei docenti che ne fanno parte.

L'assenza del docente al consiglio straordinario dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Dirigenza che valuterà se considerarla giustificata o meno.

L'assenza parziale o totale della componente dei rappresentanti degli studenti e/o dei genitori non compromette la validità delle decisioni/deliberazioni che verranno adottate.

5.3 Il verbale di delibera deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Data, orario, sede, aula di riunione del Consiglio
- b) Il nome dello studente convocato per la decisione/delibera
- c) Il nome dei genitori presenti, se minore
- d) Il motivo sintetico della delibera (la motivazione non deve contenere altri nomi se non quello dello studente oggetto del provvedimento)
- e) il provvedimento preso.
- f) il termine entro il quale proporre eventuale ricorso all'Organo interno di garanzia.

5.4 In base alle risultanze del verbale del Consiglio di Classe in forma perfetta, il Dirigente scolastico formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione.

Art. 6 - Norme procedurali per le decisione/deliberazioni del Consiglio di Istituto

6.1 Le sanzioni che comportano una sospensione da e oltre i 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

6.2 Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono previste alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

6.3 Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

6.4 Il Consiglio d'Istituto chiamato a deliberare eventuali sanzioni si riunisce al completo in tutte le sue componenti e può procedere solo se è presente il numero legale.

6.5 Il Presidente verifica il numero legale e nomina il Segretario che deve essere maggiorenne. Se nei CdI sono presenti docenti, genitori, personale ATA e studenti coinvolti nei fatti oggetto della delibera, questi si devono allontanarsi dalla sede al momento della discussione e della votazione sulla delibera.

6.6 La fase istruttoria è svolta dal Dirigente Scolastico o da persona da lui nominata non più tardi del giorno di comunicazione della convocazione al CdI.

6.7 Il Consiglio d'Istituto si riunisce con tempi, modalità organizzative e deliberative identiche a quelle del Consiglio di classe in forma perfetta. Anche per i ricorsi si deve seguire la medesima procedura e si può ricorrere ai medesimi Organi.

Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

L'Organo di Garanzia d'Istituto agisce su richiesta dello studente della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

7.1 - COMPETENZA – FUNZIONI

- a) La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni sono:
 - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

- b) L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

- c) Ricevuto il ricorso, il Dirigente Scolastico che presiede l'Organo di Garanzia, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- d) Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso al Consiglio di classe aperto di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

- e) Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, attraverso il presidente ne darà immediata comunicazione ai genitori o studente maggiorenne che l'hanno impugnata attraverso la lettura della delibera che viene firmata e notificata.

- f) Se l'organo di garanzia rileva motivi validi per il ricorso lo verbalizza. Il Dirigente scolastico lo notifica ai genitori o allo studente maggiorenne. Il Dirigente scolastico convoca entro 2 giorni il coordinatore di classe e consegna un estratto del Verbale in cui si indicano le ragioni valide per il ricorso e comunica la nuova data, orario e luogo di convocazione del Consiglio di classe al completo.

7.2 - COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

- a. il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- b. un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- c. almeno un insegnante designato dal Consiglio di Istituto;
- d. un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- e. il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

7.3 - INCOMPATIBILITÀ - SOSTITUZIONI - SEGRETARIO

- a. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
- b. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;
- c. L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.
- d. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
- e. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni maggiorenni

7.4 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- a. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico
- b. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di Classe completo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

- c. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
- d. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.
- e. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- g. L'organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

7.5

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.